

STABILIZZAZIONE PRECARI GENIO AM MINISTERO DELLA DIFESA

QUESTA ERA LA NOSTRA PROPOSTA DI MODIFICA ALLA LEGGE DI BILANCIO CHE NON È STATA APPROVATA!

Abbiamo formulato questa proposta di emendamento alla legge di bilancio perché il Governo dopo tante parole sul rafforzamento della capacità operativa del personale civile del Ministero della difesa avrebbe potuto dare un segnale concreto.

Riteniamo inaccettabile che si continui ad alimentare il precariato nel pubblico impiego, in particolar modo per un'amministrazione che ha necessità di rafforzare le proprie competenze e professionalità e che potrebbe farlo a partire proprio da dipendenti che da anni lavorano al servizio dei reparti del Genio dell'Aeronautica Militare.

LA LOTTA NON SI FERMA QUI!

Dopo l'articolo 60, è inserito il seguente articolo 60-bis:

« Articolo 60-bis.

(Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2026, e nel limite massimo di 200 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, di esperienza lavorativa presso i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei profili professionali dell'Amministrazione della difesa, nell'Area Assistenti di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto

Funzioni centrali, anche in deroga al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno nella medesima Area di inquadramento professionale, con decorrenza dal 1° giugno 2026, con conseguente ampliamento delle dotazioni organiche di 200 unità nell'Area Assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 4.812.043 euro per l'anno 2026 e 9.624.085 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »

RESPINTO

**INVESTIRE NEL LAVORO PUBBLICO È
SCEGLIERE UN PAESE PIÙ GIUSTO, PIÙ
EFFICIENTE, PIÙ VICINO ALLE PERSONE.**

**INQUADRA O CLICCA
IL QR CODE PER
VEDERE TUTTI GLI
EMENDAMENTI
PROPOSTI**

